

ARTICOLO 1) Denominazione - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "GESTIONE AGROALIMENTARE MOLISANA S.R.L." in sigla "G.A.M. S.R.L."

ARTICOLO 2) Sede - La società ha sede in Campobasso (CB).

ARTICOLO 3) Durata - La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) Oggetto - La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- lo svolgimento dell'attività agricola in genere ed in particolare l'attività di allevamenti avicoli per lo svezzamento delle pollastre e delle ovaiole, nonché per la produzione di uova da cova e di polli da carne (broilers), diretti o in, soccida o a mezzo di altri contratti agrari ritenuti idonei allo scopo, e l'attività di conduzione di terreni agricoli;
- la realizzazione e la gestione, sia in proprietà sia in fitto, di aziende per la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la conservazione di prodotti zootecnici;
- la raccolta, la preparazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione - anche mediante manipolazione - e la commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed alimentari di qualunque tipo o specie, compresi gli animali da allevamento, in Italia ed all'estero, sia diretta, sia attraverso l'assunzione e la gestione di partecipazioni societarie e cointeressenze;
- l'acquisto sul mercato di materie e prodotti finiti, nei limiti necessari ad assicurare l'efficienza delle gestioni sociali;
- la realizzazione e la gestione di impianti industriali per la produzione, la lavorazione e la trasformazione e la vendita di mangimi di qualunque tipo e specie;
- la realizzazione e la gestione di impianti industriali per la macellazione e la lavorazione di animali di qualunque tipo e specie;
- la gestione di aziende di marketing avanzato e tecniche di alta tecnologia;
- la creazione di prodotti di imballaggio, di prodotti di qualità e di tecniche di produzione nei settori agroalimentari;
- la gestione di servizi tecnici ed utilità relativi alle problematiche agroalimentari;
- la realizzazione e gestione di impianti zootecnici per l'allevamento di animali di qualunque tipo e specie, anche mediante l'uso di tecniche di incubazione;
- la sperimentazione e la ricerca nei settore dell'allevamento degli animali;
- la ricerca nel campo della genetica, della selezione e della riproduzione;

- la sperimentazione nel campo dell'alimentazione, della produzione di nuovi tipi di mangimi e delle tecniche di allevamento;
- l'assunzione di lavori agricoli, di ogni genere e tipo ed anche lavori agro-industriali connessi o comunque aventi attinenza con l'agricoltura, sia da privati che da Enti o Società;
- l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli (compresi gli animali da allevamento) e dei relativi sottoprodotti e derivati;
- l'acquisto, la permuta e la vendita di animali da allevamento nonché la lavorazione dei medesimi e dei relativi sottoprodotti;
- le attività connesse con le precedenti o ad esse strumentali e funzionali;
- l'attività di formazione professionale nei settori rientranti nell'oggetto sociale;
- l'attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione e di promozione culturale nel campo dell'agricoltura biologica ed ecocompatibile;
- l'assunzione, diretta ed indiretta, e la gestione di partecipazioni ed interessenze, anche di controllo, in altre società ed enti, italiane ed estere, pubblici e privati, con esclusione dell'attività di assunzioni di partecipazioni ed interessenze nei confronti del pubblico;
- il finanziamento ed il coordinamento finanziario, tecnico ed amministrativo delle società e degli enti del medesimo gruppo di appartenenza, nonché la prestazione di servizi nei confronti di tali società ed enti.

La società potrà, inoltre, compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui anche fondiari, la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a terzi, inclusi gli Istituti di Credito, l'assunzione di quote e partecipazioni in altre Società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nei limiti consentiti dalla legge e comunque non a scopo di collocamento.

Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalle norme tempo per tempo vigenti in materia; in particolare, e vietata la gestione fiduciaria, la locazione finanziaria attiva, la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e le altre attività previste

dal D.L. 415/96. E' escluso, inoltre, l'esercizio di tutte le attività implicanti prestazioni professionali riservate a professionisti legalmente abilitati all'esercizio delle rispettive professioni ed iscritti negli albi professionali di appartenenza.

ARTICOLO 5) Capitale - Il capitale sociale è fissato in Euro 306.466,00 (trecentoseimilaquattrocentosessantasei virgola zerozero) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c..

ARTICOLO 6) Conferimenti - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e in particolare denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

ARTICOLO 7) Aumento e riduzione del capitale - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 codice civile.

ARTICOLO 8) Finanziamenti dei soci - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi.

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio verso i soci.

In caso di dubbio si presume che la somma sia stata versata a titolo di finanziamento infruttifero con obbligo di rimborso.

ARTICOLO 9) Partecipazioni e diritti dei soci - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti ed i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

ARTICOLO 10) Trasferimento delle partecipazioni - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi sia a causa di morte, con le limitazioni di cui in seguito.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

ARTICOLO 11) Clausola di prelazione - In caso di cessione a qualsiasi titolo delle partecipazioni, agli altri soci

spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal registro delle imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo, in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente, o con contestuale eccezione, in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato da un arbitratore nominato dalle parti d'accordo fra loro o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è posta la sede sociale. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale il diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci. Nell'ipotesi di trasferimento della

partecipazione e/o di diritti di opzione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste dal presente articolo non si applicano: quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante; quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie, sia italiane che estere, autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

ARTICOLO 12) Diritto di recesso - Ai soci spetta il diritto di recesso in tutte le ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo statuto. Per la disciplina del diritto di recesso e, in particolare per i termini e le modalità di esercizio del diritto e per i criteri di determinazione del valore della quota del socio receduto ed il procedimento di liquidazione si fa espresso rinvio a quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 13) Decisioni dei soci ed assemblea - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

ARTICOLO 14) Convocazione dell'assemblea - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito a tutti i soci e, se nominati, al collegio sindacale o al revisore. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima. La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera consegnata a mano, messaggio telefax o di posta

elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 15) Assemblea in audioconferenza o videoconferenza - L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; pertanto è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16) Intervento in assemblea - Possono intervenire all'assemblea coloro per i quali risulta depositata la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese alla data in cui è presa la deliberazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da chiunque, socio, o non socio, mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ARTICOLO 17) Presidenza dell'assemblea - L'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, è presieduta

dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dal più anziano di età degli amministratori presenti. In mancanza degli amministratori, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che lo assista nella redazione del verbale e curi la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

ARTICOLO 18) Verbale di assemblea - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritta dal presidente e, se nominato, dai segretario. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 19) Quorum - Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Salve le ipotesi in cui la legge preveda maggioranze più elevate tutte le altre deliberazioni sono adottate, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che, la maggioranza richieda l'appello nominale. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

ARTICOLO 20) Amministrazione - L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, alle condizioni previste all'art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs.

19 agosto 2016, n. 175.

I componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I compensi dei membri del Organo Amministrativo sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamento di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

E' fatto divieto altresì di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 21) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione il suo funzionamento è così regolato:

A) PRESIDENZA: Il consiglio nomina, previa designazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, fra i suoi membri il presidente.

B) RIUNIONI: Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, Tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o al revisore, se nominato, o in caso di urgenza, con lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli

amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

C) **DELIBERAZIONI:** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti, nonché l'indicazione, per questi ultimi, delle motivazioni dell'astensione o del dissenso.

**ARTICOLO 22) Poteri dell'organo amministrativo -** Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

**ARTICOLO 23) Rappresentanza della società -** Secondo i sistemi di amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione, senza limitazioni, ed agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

**ARTICOLO 24) Compenso degli amministratori -** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, e comunque nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

**ARTICOLO 25) Organi di controllo -** Ai sensi dell'art. 3

comma 2 del D.Lgs 175/2016 è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.

ARTICOLO 26) Sindaco unico-Collegio Sindacale - L'organo di controllo può essere composto da un Sindaco unico o da un Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due membri supplenti, anche non soci.

L'organo di controllo esercita la funzione di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile e, fatte salve le disposizioni di legge volta per volta vigenti, allo stesso è affidato anche il controllo contabile.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta Regionale, in conformità alle disposizioni dell'art. 2397 del codice civile. Esso è rieleggibile.

I compensi dei componenti dell'organo di controllo sono stabiliti dalla Giunta Regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci risultano da processi verbali, firmati da tutti i membri partecipanti alla seduta e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

L'organo di controllo e l'eventuale Revisore Legale, svolgeranno le proprie funzioni per tre esercizi; pertanto, l'incarico conferito scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica entro la quale occorrerà reiterare la procedura di gara.

ARTICOLO 27) Revisore - I soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di controllo; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina dell'organo di controllo.

ARTICOLO 28) Esercizi sociali e bilancio - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centoottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 29) Utili - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a

riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 30) Scioglimento e liquidazione - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

L'assemblea determina il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 31) Comunicazioni - Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal registro delle imprese. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi comunicate all'ufficio del registro delle imprese.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 32) Rinvio - Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

f.to: BERCHICCI Giulio, Nicola Pilla notaio